



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI PADOVA  
SEZIONE II° CIVILE

NO3/14 Sent.  
N.5008/08 Reg. Gen.  
NO2/14 Cron.  
N.05/14 Rep.

CONTRIBUTO UNIFICATO

IL GIUDICE

Dott. NICOLETTA LOLLI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I' grado iscritta a ruolo il  
9.5.2008 al n. 5008/08 R.G., promossa con atto di cita-  
zione notificato in data 8.4.2008 da avv. F. Mion a mezzo  
posta da Uff. Post. PD-CENTRO

DA

- Attrice -

rappresentata e difesa come da mandato a margine  
dell'atto di citazione dagli avv.ti Francesco Mion e Mat-  
teo Mion con studio in Padova, Piazza Petrarca n. 8/b

CONTRO

- Convenuta -

rappresentata e difesa come da mandato in calce alla co-  
pia notificata dell'atto di citazione dagli avv.ti Gian-  
luca Pantano e Andrea Lana con studio in Padova, Largo  
Europa n. 12

OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.



CONCLUSIONI

Dell'attrice

- come da foglio allegato.

Del convenuto

- come da foglio allegato.

*M*

## FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Per

(con l'avv. Gianluca Pantano e l'Avv. Andrea Lana)

Convenuto

\*\*\* \*\*

Voglia l'Illustre Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere:

### IN VIA PRINCIPALE

Per le ragioni di cui in premessa, accertato e dichiarato che nessun addebito di responsabilità può essere ascritto al odierno esponente in relazione ai fatti di causa, rigettare la domanda proposta da parte attrice nei confronti del predetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese e competenze di causa a favore dell'odierna esponente.

### IN VIA SUBORDINATA

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui in capo al dovesse essere individuata una qualche responsabilità, dichiarare il concorso prevalente di colpa dell'attrice per avere agito con disattenzione e, quindi, con negligenza e grave imprudenza e, per l'effetto, liquidare il risarcimento secondo giustizia, contenendolo in ragione del grado di colpa ascrivibile all'attrice medesima e adeguandolo alle risultanze dell'espletata CTU medico legale e alle altre risultanze istruttorie.

Spese di lite e di CTU compensate in proporzione al grado di fondatezza nell'*an* e nel *quantum* della domanda attorea e al grado di soccobenza ritenuto a carico dell'odierno esponente.

### IN VIA ISTRUTTORIA

Si insiste per l'ammissione della testimonianza degli Agenti Galtarossa Omero, Celestre Roberto e del Capo Sezione Polizia Locale Piovan Renato, tutti domiciliati per la funzione presso la Polizia Locale del, sui capitoli di prova già formulati nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. ritualmente depositata.

TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA

*Nella causa civile recante R.G.5008/08*

*Innanzi al G.I. dott.ssa Nicoletta Lolli*

*Udienza dell 22.05.2013*

Promossa da

- ATTRICE

(Con gli Avv.ti Francesco e Matteo Mion)

Nei confronti di

- CONVENUTA -

(Con gli Avv.ti Gianluca Pantano, Andrea Lana)

\*\*\*

Il patrocinio attoreo dimette il seguente:

**Foglio di precisazione delle conclusioni**

**Nel merito:**

Accertata la responsabilità dell' ..... per i fatti dedotti in narrativa ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero – in subordine – ai sensi dell'art. 2043 c.c., condannarsi la medesima al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attrice nella misura di seguito indicata, quantificata sulla base della CTU resa dal Dott. Cortivo ovvero condannarsi al pagamento della somma che verrà ritenuta di giustizia:

Danno non patrimoniale:

IP 10% (età 74 anni)	€ 16.032,00
ITT 60 gg (importo pro die € 110,00)	€ 6.600,00
ITP 75% 90 gg (importo pro die € 110,00)	€ 7.425,00
ITP 50% 90 gg (importo pro die € 110,00)	€ 4.950,00
ITP 25% 90 gg (importo pro die € 100,00)	€ 2.250,00

personalizzazione al 40% € 6.412,00

Danno patrimoniale:

spese CTU € 1.200,00

spese CTP € 1.200,00

Totale parziale € 46.069,00

Con interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, da distrarsi a favore dei sottoscritti

procuratori ai sensi dell'art. 93 c.p.c.



### MOTIVI DELLA DECISIONE

cita il ..... esponendo  
che in data 11/9/2006, camminando in orario notturno lun-  
go la stradina che costeggia il .....  
....., era caduta a causa della sconnessione dell'asfalto  
in una zona poco illuminata; a causa della caduta  
l'attrice riportava la frattura del malleolo, perone e  
tibia e subiva due interventi di osteosintesi, con postu-  
mi permanenti nella misura del 14-15% oltre a undici mesi  
di invalidità temporanea totale e parziale.  
Chiede quindi l'attrice la condanna del ..... convenuto  
al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimonia-  
le.  
Si costituisce il ..... eccependo la genericità delle  
domande e allegazioni attoree, negando che la sua respon-  
sabilità potesse essere ricondotta all'art. 2051 c.c. e  
negando altresì altre responsabilità, atteso che il manto  
d'asfalto, appena rifatto, non aveva sconnessioni e che  
la ..... era caduta sul prato e non sull'asfalto.  
Va innanzi tutto rilevato che, secondo la più recente  
giurisprudenza "L'ente proprietario di una strada aperta  
al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi  
dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle  
situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla  
struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipen-



dentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile". (Sez. 3, Sentenza n. 8935 del 12/04/2013)

Tuttavia, anche a volere aderire all'impostazione per cui l'ente risponde solo per insidia o trabocchetto, nel caso di specie si deve ritenere che l'ente sia in ogni caso responsabile dell'incidente accaduto all'attrice.

Tutti i testi, sia dell'attrice sia del convenuto, presenti sul posto sia al momento della caduta sia immediatamente dopo, hanno riconosciuto nelle fotografie doc. 1 convenuto e doc. 6 attrice il luogo in cui il sinistro si è verificato.

Si può notare che il margine asfaltato della strada termina in modo sfrangiato su un prato.

Lo stesso teste Scalabrin, agente della Polizia Locale di Abano introdotto dalla difesa del , ha evidenziato che tra l'asfalto e il prato c'è un piccolo dislivello.

Ora, tale dislivello non solo non è segnalato ma è reso ancora più pericoloso dal fatto che esso ha un andamento sfrangiato e irregolare dopo la linea bianca, cosicché il suo andamento è imprevedibile ed è ben possibile che le persone vi incespichino nel camminare normalmente.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M'.



Il suddetto andamento appare ancora più insidioso se si considera che la stradina poteva essere percorso anche di notte da persone che passeggiavano nel parco.

L'attrice, come risulta dalle deposizioni testimoniali, stava camminando sul margine della strada quanto è caduta o slittata nelle irregolarità del margine dell'asfalto ed ha subito le conseguenze descritte dalla CTU medico-legale in atti.

La situazione presenta le caratteristiche dell'insidia o trabocchetto, tale da giustificare una pronuncia di responsabilità dell'ente pubblico.

Dalla CTU medico-legale in atti emerge una piena compatibilità tra la caduta e le sue conseguenze, essendo la frattura bi-malleolare in rapporto causale con un generico meccanismo distorsivo quale può verificarsi in una caduta accidentale come sopra ricostruita.

In termini di danno non patrimoniale da invalidità temporanea il CTU ha concluso per l'esistenza di due mesi di ITT, tre mesi di ITP al 75%, tre mesi di ITP al 50% e tre mesi di ITP al 25%, con un grado di sofferenza elevato per i primi tempi, medio elevato e infine medio per i successivi.

In termini di danno non patrimoniale da invalidità permanente il CTU ha concluso per postumi al 10%, con una sofferenza cronicizzata medio-lieve.



E' nota la giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte a Sezioni Unite in ordine all'unicità del danno non patrimoniale (SU 26972/2008), nonché quella che riconosce come valido riferimento per la liquidazione equitativa la tabella realizzata dal Tribunale di Milano (da ultimo Cass.14402/2011).

Ora, sulla base delle suddette tabelle il danno liquidabile da invalidità permanente ammonta a euro 17.430,00, il danno da ITT euro 5.760,00, quello da ITP al 75% a euro 6.480,00, quello da ITP al 50% a euro 4.320,00 e quello da ITP al 25% a euro 2.160,00, per un totale di euro 36.150,00.

In ragione della sofferenza alta e medio alta per il i primi otto mesi di invalidità temporanea, può effettuarsi una personalizzazione del 30% della liquidazione relativa ai suddetti primi otto mesi, per euro 4.968,00.

La liquidazione del danno <sup>non</sup> patrimoniale ammonta dunque a euro 41.118,00 ad oggi.

A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo e gli interessi legali sulla somma devalutata secondo gli indici ISTAT all'11/9/2006 e via via rivalutata di anno in anno dall'11/9/2006 alla data di pubblicazione della presente sentenza.



Le spese di lite, liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 140/2012 non configurandosi il caso come di particolare difficoltà, seguono la soccombenza.

Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico del convenuto.

Le spese di CTP non risultano documentate e pertanto non possono essere liquidate, così come non sono documentate spese mediche.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa

#### **CONDANNA**

Il [redacted] al risarcimento del danno subito da [redacted] nel sinistro per cui è causa, danno liquidato in complessivi euro 41.118,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo e interessi legali sulla somma devalutata secondo gli indici ISTAT all'11/9/2006 e via via rivalutata di anno in anno dall'11/9/2006 alla data di pubblicazione della presente sentenza

#### **CONDANNA**

Il [redacted] al pagamento delle spese processuali sostenute da [redacted], spese liquidate in complessivi euro 4840,00, di cui euro 340,00 per spese e



euro 4.500,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.

**PONE**

Definitivamente a carico del ... le  
spese di CTU

Padova, 21/10/2013

Il giudice

(Nicoletta Lolli)

IL FUNZIONARIO CANCELLIERE  
Giuseppe Barongan

LA PRESENTE SENTENZA E' STATA DEPOSITATA IN  
CANCELLERIA ADDI - 2 GEN. 2014

IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO CANCELLIERE  
Giuseppe Barongan